

## ALLEGATO 1

### Istruzioni per la compilazione e elenco delle attività economiche escluse in base al Regolamento n. 1407/2013/UE

#### Sezione A – Natura dell'impresa

##### **Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica**

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *“le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”*. Ne consegue che nel procedimento di concessione, l'Ente concedente dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'“impresa unica”. Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

#### **Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE**

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» come sopra definita, la verifica del rispetto del massimale di aiuto previsto dal citato Regolamento avverrà tenendo conto degli aiuti concessi a tutte le imprese che sono parte dell'“impresa unica”.

Il massimale ammissibile si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

#### **Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:**

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti de minimis accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti de minimis ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di

cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

### **Sezione B – Settori in cui opera l'impresa (Campo di applicazione)**

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1) – e di conseguenza dal Bando per cui il richiedente presenta istanza - sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

A) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti - di cui all'Allegato I del Trattato CE- acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

B) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

### **ELENCO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ESCLUSE**

**(Classificazione ATECO 2007) – In base al Reg. (UE) n. 1407/2013 “de minimis”**

<b>A</b>	<b>AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA</b>
<b>C</b>	<b>ATTIVITA' MANIFATTURIERE</b> Esclusioni: <b>10.2: Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi</b> <b>Attività ammesse con limitazione</b> (Attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE) <b>10: Industrie alimentari</b> <b>11: Industria delle bevande</b> <b>12: Industria del tabacco</b>
<b>G</b>	<b>COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI</b> Esclusioni: <b>46.38.1: Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi</b> <b>46.38.2: Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi</b> <b>47.23: Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati</b> <b>Attività ammesse con limitazione</b> (Attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE)
<b>H</b>	<b>TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO</b> <b>Attività ammesse con limitazione:</b> <b>49.41.00: Trasporto merci su strada</b> – Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipologie di investimento.
<b>K</b>	<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE</b>
<b>P</b>	<b>ISTRUZIONE</b>
<b>R</b>	<b>ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO</b>

**Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per

preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

**Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo:** la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi come una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

**Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita:** la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macellazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dal bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti de minimis.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili, ma che ai sensi dei regolamenti de minimis godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Sono altresì esclusi dall'applicazione del Regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di esportazione.